

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I[^] DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa e gestione del servizio	1
Art. 2 - Delimitazione del perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	1
Art. 3 - Disciplina del servizio di smaltimento - rinvio	2
Art. 4 - Raccolta differenziata dei rifiuti	2
Art. 5 - Smaltimento rifiuti speciali	2
Art. 6 - Classificazione dei rifiuti	3
Art. 7 - Rifiuti solidi urbani interni	4
Art. 8 - Rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani	4
Art. 9 - Presupposto della tassa	5
Art. 10 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa	5
Art. 11 - Esclusione dalla superficie tassabile	6
Art. 12 - Case coloniche	6
Art. 13 - Destinazione promiscua	6
Art. 14 - Esclusione dalla tassa	7
Art. 15 - Soggetti passivi	7
Art. 16 - Condominio - multiproprietà - centri commerciali	7
Art. 17 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	8
Art. 18 - Commisurazione e tariffe	8
Art. 19 - Gettito e costo del servizio	8
Art. 20 - Determinazione della superficie tassabile	9
Art. 21 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	10
Art. 22 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	10
Art. 23 - Categorie dei locali ed aree tassabili	11
Art. 24 - Esenzioni	13
Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento	14

TITOLO II[^] ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 26 - Denunce	14
Art. 27 - Accertamento	15
Art. 28 - Poteri di controllo del Comune	16
Art. 29 - Riscossione	17
Art. 30 - Rimborsi	17
Art. 31 - Sanzioni	18

Art. 32 - Contenzioso	19
Art. 33 - Funzionario responsabile	19
Art. 34 - Abrogazioni	19
Art. 35 - Norme di rinvio	19
Art. 36 - Entrata in vigore	20

**TITOLO I°
DISCIPLINA DELLA TASSA**

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA E GESTIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti del capo III del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa dovuta per la fruizione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani vengono esercitate dal Comune con diritto di privativa ed espletate direttamente dallo stesso o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessione a Enti o imprese specializzate, autorizzate dal competente organo regionale, ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

Art. 2

**DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

La raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è assicurata su tutto il territorio comunale così come stabilito dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta pari al 40% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si dovesse protrarre, determinando situazione di pericolo o di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO - RINVIO

La disciplina del servizio di smaltimento dal lato tecnico ed igienico sanitario è contenuta nei regolamenti di nettezza urbana e di igiene pubblica cui si fa rinvio.

Art. 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

In conformità alla normativa statale e regionale, di attuazione delle direttive comunitarie, il Comune svolge le attività di smaltimento dei rifiuti urbani garantendone la raccolta differenziata. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 5

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, ed anche di quelli tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

Il Comune, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.2.1994 n. 146 può istituire servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

In tal caso i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il soggetto che gestisce detti servizi, salvo quanto previsto al comma 1 e per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune, gli interessati dovranno inoltrare domanda nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la descrizione dei rifiuti e la quantificazione giornaliera in mc. e in q.li;
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

Art. 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 915/82, si intende "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono".

Rientrano nella nozione suddetta, conformemente alle disposizioni della Direttiva Cee n. 156/91 secondo cui per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I° della Direttiva e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", le sostanze e gli oggetti possibili di riciclo, riutilizzo o recupero (di materiali o energia) ovvero le così dette materie prime secondarie allorchè fuoriescano dal ciclo produttivo del loro detentore per essere avviate al riutilizzo da parte di terzi.

Al fine di individuare i rifiuti rientranti nella privativa del Comune per le attività di smaltimento occorre utilizzare la classificazione prevista dal D.P.R. n. 915/82 così come integrato dalla delibera 27.7.1984 del Comitato Interministeriale.

Secondo la normativa suddetta i rifiuti si distinguono in cinque categorie:

- a) rifiuti urbani interni ed esterni;
- b) rifiuti urbani pericolosi;
- c) rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- d) rifiuti speciali;
- e) rifiuti tossici e nocivi.

Art. 7

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) rifiuti non ingombranti provenienti da locali facenti parte di fabbricati o di insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti.
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- c) i rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b).

Art. 8

RIFIUTI SPECIALI DICHIARATI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

La categoria dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani si ricava dal disposto dell'art. 2 comma 4 nn. 1 e 2 del D.P.R. n. 915/82 là dove si definiscono come speciali "i rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani" nonché " i rifiuti provenienti da Ospedali, Case di Cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani".

La nozione di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani è basata, oltre che sulla quantità, principalmente sulla composizione del rifiuto ovvero sulla sua qualità .

Sono considerati, per qualità, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 nonchè gli accessori per l'informatica così come previsto dall'art. 39 della Legge n. 146/94.

I rifiuti assimilabili agli urbani prodotti da attività commerciali, artigianali e di servizi in quantità giornaliera superiore a quanto disposto dall'allegato 1 del regolamento per le attività dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi sono considerati speciali in conformità al disposto dell'art. 2 comma 4 n. 1 del D.P.R. n. 915/82.

Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 31.8.1987, n. 361 convertito nella Legge 29.10.1987 n. 441, i residui derivanti dall'attività agricola non sono più suscettibili di essere assimilati ai rifiuti urbani.

A norma dell'art. 2 comma 4 n. 1 del D.P.R. n. 915/82 i residui provenienti dalle lavorazioni industriali sono rifiuti speciali non suscettibili di essere assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti i produttori a proprie spese.

Con riferimento ai rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura ed affini sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli elencati nell'allegato 1 al D.M. 25.5.1989.

Art. 9

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per occupazione si intende che i locali siano in qualsiasi modo utilizzati o utilizzabili, anche se chiusi.

Art. 10

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Si considerano non tassabili:

a) i locali riservati agli impianti tecnologici ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) le superfici utilizzate per attività sportive, per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

Art. 11

ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 12

CASE COLONICHE

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 13

DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari a civile abitazione, in cui sia svolto un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 14

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa Comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 15

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 9 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art. 16

CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI

1) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile in solido con i proprietari e gli inquilini del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 17

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 18

COMMISURAZIONE E TARIFFE

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe, da applicare nell'anno successivo, vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione contenuta nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie.

L'applicazione del presente articolo, fatte salve eventuali modifiche e proroghe legislative, avrà decorrenza 1.1.1997.

Art. 19

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nè essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo del servizio di spazzamento di rifiuti solidi urbani è fissato nella misura del 5% del costo complessivo di smaltimento.

ART. 20
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La superficie imponibile dei locali e delle aree soggetti a tassazione è calcolata in ragione di metro quadrato sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa, ovvero a titolo esemplificativo quelle "adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ove possano prodursi rifiuti".

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono di regola rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od Enti autorizzati ovvero mediante conferimento dei rifiuti ad appositi servizi pubblici integrativi istituiti dal Comune.

In particolare non sono soggetti a tassazione, ex art. 2 comma 4 n. 1 del DPR n. 915/82, i locali e le aree in cui avvengono le lavorazioni industriali e cioè i locali "ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali".

Nei locali adibiti allo svolgimento di attività artigianali, commerciali o di servizi nonché negli ospedali, case di cura ed affini, pubblici o privati, sono assoggettabili a tassazione le sole superfici individuabili come produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani.

Per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie non tassabile, qualora non determinabile con le modalità di cui ai commi precedenti, è determinata in ragione percentuale del 20% calcolata sull'intera superficie utilizzata:

- lavanderie
- tipografie
- officine meccaniche
- studi dentistici
- laboratori con reparti produttivi dove si producono in genere rifiuti speciali, tossici o nocivi
- attività economiche varie dove si producono in genere rifiuti speciali tossici o nocivi;

ART. 21
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 22

**RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E
DI SERVIZI**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino documentalmente di aver sostenuto spese annue, o rapportabili a base annua, non inferiori al 20% della tassa dovuta, in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, tali da comportare una riduzione quantitativa o volumetrica in misura non inferiore al 25% dei rifiuti ordinariamente conferiti, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico una quantità non inferiore al 40% dell'ordinaria produzione di rifiuti utilizzabili per il recupero, il riciclo o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino documentalmente di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di rifiuti passibili di recupero o di riciclo, a soggetti abilitati diversi dal gestore di pubblico servizio, a condizione che detto conferimento incida in misura non inferiore al 40% della ordinaria produzione, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c), la riduzione tariffaria può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% della relativa tariffa unitaria.

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

L'accoglimento della domanda, debitamente documentata, è subordinato alla valutazione da parte del competente ufficio circa l'effettivo vantaggio per il gestore del servizio pubblico.

Il Comune si riserva di compiere, successivamente all'accoglimento dell'istanza, tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 23

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:

CAT.	DESTINAZIONE DEI LOCALI OCCUPATI
-------------	---

1	Locali destinati ad uso abitazioni residences, affittacamere
----------	---

- 2 Locali destinati ad uso uffici pubblici associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, stazioni ferroviarie, tramviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus caserme, carceri, circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private istituti di educazione, collegi, convitti, conventi, autorimesse e boxes di enti pubblici.
Locali destinati ad uso uffici privati, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, gabinetti dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura private, studi artistici
- 3 Locali destinati ad uso grandi magazzini supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali all'ingrosso, esercizi commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commerciali, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, depositi commerciali, tettoie commerciali, distributori di carburante, saloni di bellezza
- 4 Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, laboratori artigianali, magazzini artigianali, autorimesse e boxes privati, stabilimenti balneari, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi, rimesse di roulottes e simili, studi fotografici magazzini di spedizione impianti tecnici di riscaldamento e di condizionamento
- 5 locali destinati ad uso alberghi, pensione, locande
- 6 Locali destinati ad uso cinematografi teatri, studi televisivi e teatri di posa

- 7 Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, auto-scuole, scuola da ballo, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di divertimenti, platee per spettacoli all'aperto, platee per balli all'aperto
- 8 Locali destinati ad uso ospedali pubblici istituti pubblici di ricovero assistenziali
- 9 Boxes, cantine e autorimesse private che non siano di pertinenza dei locali destinati ad uso abitazione
- 10 Locali non compresi nelle precedenti categorie

Art. 24

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di seguito elencate:

a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge è tenuto a provveder obbligatoriamente il Comune;

b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà provvedere:

a) L'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 25

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categorie contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categorie recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, in mancanza di autorizzazione mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

TITOLO II°

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 26

DENUNCE

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione ha effetto dal primo giorno dell'anno immediatamente successivo.

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale e effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta o presentata da uno dei coobbligati o dal legale rappresentante o negoziante.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 27

ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento inn rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 33 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 28

POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 D. Lgs. n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire e trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 29

RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relativi accessori addizionali, e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507/93.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 30

RIMBORSI

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 31

SANZIONI

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, rispetto alla data indicata dall'art. 25 1° comma.

Per la denuncia originaria o di variazione risulta infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportino l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nel quale è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'articolo precedente.

Per le sanzioni non contemplate nel presente articolo si fa richiamo alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 32

CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 545 ed al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzione, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data, il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Varese.

Art. 33

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 34

ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 35

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 36

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Del presente regolamento costituisce parte integrante il regolamento comunale per le attività dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.